

# “DOPO DI NOI” L. n. 112/2016

**Gli strumenti giuridici individuati dalla legge a tutela dei disabili gravi:  
trust, affidamenti fiduciari e atti di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ.**

**Avvocato Patrizia Dibari**

**Referente locale dell'Associazione “Il Trust in Italia”**

**CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO  
GENERAZIONALE DELLE IMPRESE E LE APPLICAZIONI DEL TRUST”**

**Bari, 29 Ottobre 2018**

**L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”**

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave  
prive del sostegno familiare**

**(Art. 1 -Finalità e soggetti aventi diritto)**

**Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, ex art. 3 L. n.104/92, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, mancanti di entrambi i genitori o se esistenti non siano in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza e in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori”.**

**L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”**

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave  
prive del sostegno familiare**

**(Art. 1 -Finalità e soggetti aventi diritto)**

**1. intende dare attuazione ai principi stabiliti nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

**2. intende integrare gli altri interventi di cura e di sostegno, già previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3 L. n.104/92).**

**(Art. 3 L. n.104/92).**

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

**L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”**

**la costituzione di un fondo (art.3 co.1)** con l'obiettivo di determinare livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEP) da garantire su tutto il territorio nazionale per realizzare:

- programmi di assistenza a supporto della domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità e sostenendo la permanenza temporanea fuori dal contesto familiare in caso di situazioni di emergenza;
- alloggi di tipo familiare e di co-housing da condividere con l'aiuto di persone con disabilità;
- sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità

L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”

Avvocato Patrizia Dibari

## **L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE REGIONE PUGLIA 11 luglio 2017, n. 1152 Decreto FNA 2016 e l.r. n. 2/2010 “Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”. Indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze.

## **L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”**

**la realizzazione di progetti individuali per evitare l'istituzionalizzazione** cioè il ricovero in strutture di soggetti con deficit cognitivi importanti, come sinora avvenuto per l'85 % dei casi, perchè molti di questi disabili gravi hanno la possibilità di inclusione sociale e di continuare a vivere in casa, di condividere appartamenti con altri e di inserirsi con profitto nel mondo del lavoro.

A tal fine prevede benefici fiscali ad hoc per:

- le erogazioni da parte di soggetti privati;
- la stipula di polizze di assicurazione;
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali.

## **L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”**

### **GLI STRUMENTI**

ritenuti idonei a garantire la maggiore certezza del futuro e comunque la migliore esistenza possibile, a prescindere dalla capacità ed esistenza in vita dei genitori

#### **PRIMO GRANDE INTERROGATIVO**

chi si prenderà cura di mio figlio quando non ci sarò più o non sarò più in grado di assisterlo

#### **SECONDO GRANDE INTERROGATIVO**

chi garantisce che questi soggetti opereranno bene “dopo di noi” ?

come è possibile avere la garanzia che quanto destinato a mio figlio sia effettivamente e correttamente impiegato ?

**L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”**

**ex Art. 6**

**Trust**

**Vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile  
Fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati  
con contratto di affidamento fiduciario**

**stipulati nella forma dell’atto pubblico ( art. 6 co.3 lett. A )**

**BENEFICI FISCALI AD HOC**

In considerazione della particolare situazione dei soggetti e delle loro famiglie, la legge concede benefici fiscali ad hoc agli interventi di sostegno in favore delle persone con disabilità gravi attuati mediante la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali.

## TRUST

- è uno strumento giuridico che **garantisce una protezione legale tramite un rapporto fiduciario** tra chi dispone di un bene e lo affida a un soggetto trustee che deve amministrarlo a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo attenendosi alle indicazioni che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo di trust.
- è **un istituto giuridico** applicabile in Italia in virtù dell’adesione del nostro paese alla Convenzione dell’Aja del 1985 resa esecutiva in Italia con L. n.364 del 16 ottobre 1989 applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento ed entrata in vigore il 1.1.1992.
- **“trust di scopo”**: ha ad oggetto il perseguimento di un fine, ossia il benessere del disabile vita natural durante, e non l’arricchimento di determinati soggetti, neppure degli stessi beneficiari.

## Il disponente

- è la persona che **possiede beni mobili o immobili e decide di conferirli al trust** in favore di un terzo o per la realizzazione di uno scopo;
- generalmente, nel trust in favore dei soggetti deboli, i disponenti sono i genitori o i familiari più stretti.

### **Con il Trust:**

- è sempre il disponente a decidere quando rendere operativo il trust da lui istituito.
- può vincolare la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto di quanto destinato in trust.
- può nominare sé stesso guardiano;
- può nominare sé stesso trustee dando vita al trust auto dichiarato
- possono essere ricompresi tra i soggetti da tutelare, anche gli stessi disponenti per garantirsi anche ciò di cui potranno avere bisogno in caso di sopravvenuta incapacità.

## **Il Trustee**

**Il trustee è il proprietario formale dei beni conferiti in trust del quale è il soggetto incaricato della gestione e dell’amministrazione.**

La legge consente di attribuire il ruolo di trustee anche alle Onlus.

In tale ambito esistono operatori di alta specializzazione capaci di assistere i soggetti privi di autonomia

## **Il Guardiano**

- Il guardiano **ha il compito di vigilare sull’operato del trustee** nell’interesse del beneficiario o per la realizzazione dello scopo come nei trust di scopo, ossia in quelli costituiti al fine di disporre dei mezzi necessari per svolgere una determinata attività, in questo caso quella in favore del disabile. La figura del guardiano è **obbligatoria nel caso dei trust finalizzati a garantire il futuro dei soggetti disabili.**

## **I Beneficiari**

- I beneficiari **sono coloro verso i quali il trustee è obbligato** e sono i soggetti destinatari di vantaggi del fondo in trust. Si distinguono normalmente in: beneficiari del reddito cioè di ogni utilità derivante dall’amministrazione del trust nel corso della sua durata; beneficiari finali cioè coloro ai quali spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust. **In un trust “dopo di noi” i beneficiari del reddito sono i soggetti disabili e la durata del trust coincide con la durata della vita del disabile.**

## VINCOLO DI DESTINAZIONE

- L’art. 2645 ter cc. disciplina **la trascrizione del vincolo di destinazione per effetto del quale quest’ultimo diviene opponibile ai terzi**, con la conseguenza che i beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva che non dipenda da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso.
- è possibile creare un patrimonio separato rispetto a quello “generale” di cui si sia titolari.

### **Alcune differenze con il TRUST**

- l'atto di destinazione **ha solo effetti reali** mentre il trust ha effetti sia reali che obbligatori;
- l'atto di destinazione è **statico** perché non trasferisce la proprietà, il trust è dinamico perché implica il trasferimento della proprietà per motivi gestori;
- è preclusa l'alienazione dei beni, non essendovi il programma **non vi è garanzia dello scopo; il trust non impedisce l'alienazione dei beni vincolati** se necessario per metterne il ricavato a disposizione delle persone con disabilità le quali beneficiano normalmente del reddito dei beni;
- **nell'atto di destinazione il proprietario può agire contro il gestore nel trust no;** nell'atto di destinazione manca la disciplina della gestione, nel trust c'è;
- l'atto di destinazione ha ad oggetto **solo beni immobili e mobili registrati o titoli nominativi;** il trust può riguardare tutti i beni: mobili, immobili, denaro quote o azioni, diritti di usufrutto, nuda proprietà, universalità di beni, collezioni, opere d'arte ed anche i crediti;

## CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

- un soggetto affidante vincola beni immobili, affidandone la gestione ad un terzo soggetto affidatario, **in attuazione di un programma “destinatorio” disposto dal primo, che il secondo è tenuto ad osservare e attuare.**
- non è disciplinato dalla legge essendo attualmente una elaborazione giuridica di matrice dottrinale ma ha ottenuto il suo riconoscimento normativo nel nostro ordinamento con la legge. N. 112/2016.
- è una nuova tipologia contrattuale che si affianca agli istituti del trust e dell’atto di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c., in grado di realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale.

### **Alcune differenze con il TRUST e i VINCOLI DI DESTINAZIONE**

- evita gli **inconvenienti derivanti dall'utilizzo del trust che richiede una conoscenza profonda della legge straniera regolatrice.**
- si sostanzia in **un contratto e non – a differenza del trust – in un negozio giuridico unilaterale.**
- realizza il richiamato programma destinatorio stabilito dall'affidante attraverso gli istituti giuridici propri del diritto italiano (e non straniero), rimediando così alle inefficienze derivanti dal ricorso agli istituti tradizionali del nostro ordinamento, quali il mandato o il negozio fiduciario (cfr. M. Lupoi, *I trust nel diritto civile*, 2004, p. 249).
- sopperisce ai limiti funzionali del negozio giuridico previsto dall'art. 2645-ter c.c. che non impone alcuna obbligazione fiduciaria a carico del gestore e nemmeno prevede che possano essere oggetto del medesimo beni diversi da quelli espressamente menzionati nella norma (beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri).

## LA STRUTTURA DEL TRUST E DEGLI ALTRI STRUMENTI PER IL “ DOPO DI NOI”

L'art. 6 della L. n.112/2016 delinea la struttura di un Trust “Dopo di noi” e degli altri strumenti previsti dalla legge.

Il rispetto dei requisiti delineati consente i benefici fiscali ad hoc previsti dalla legge.

La legge impone che il trust, il contratto di affidamento fiduciario, il vincolo di destinazione devono essere stipulati nella **forma dell'atto pubblico** :

## LA STRUTTURA DEL TRUST E DEGLI ALTRI STRUMENTI PER IL “ DOPO DI NOI”

- **identificare** in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
- **descrivere la funzionalità e i bisogni specifici** delle persone con disabilità grave in favore delle quali i predetti strumenti sono istituiti;
- **indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave**, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- **indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione** a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- **prevedere che gli esclusivi beneficiari siano persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge;

## LA STRUTTURA DEL TRUST E DEGLI ALTRI STRUMENTI PER IL “ DOPO DI NOI”

- **prevedere che la finalità assistenziale deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione;**
- **individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore e i criteri per la sua sostituzione; tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;**
- **stabilire che il termine finale di durata sia la data della morte della persona con disabilità grave;**
- **stabilire la destinazione del patrimonio residuo.**

## **LA STRUTTURA DEL TRUST E DEGLI ALTRI STRUMENTI PER IL “ DOPO DI NOI”**

### **RETROCESSIONE AL DISPONENTE**

diversamente dalla disciplina generale sui trust, è previsto che **i beni possano retrocedere al disponente in caso di pre morienza del disabile** ( ed il ri-trasferimento gode delle medesime agevolazioni fiscali previste al momento del primo trasferimento dei beni in trust con esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni e pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (Art.6 co. 4 L. n.112/2016).

### **TRASFERIMENTO DE RESIDUO A SOGGETTO DIVERSO**

in caso di morte del disabile il **trasferimento del patrimonio de residuo ad un soggetto diverso** ( sarà soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dalla legge n.262/2006 in considerazione del rapporto di parentela intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio de residuo (art. 6 co.5 L. n.112/2016).

## DATO RILEVANTE

dal punto di vista soggettivo, **non è necessario che tali negozi siano istituiti solo dai genitori a favore dei figli disabili.**

Infatti l’art. 4 della legge n.112 del 2016 dispone che il fondo è destinato all’attuazione di programmi di intervento a beneficio delle persone con disabilità grave per cui è rivolto a chiunque persona fisica , giuridica, organizzazioni per esempio realizzare **strutture che accolgano i genitori e le persone che accompagnano i soggetti disabili fuori dalla propria città.**

**Due es. di co housing sono a Roma e a Milano.**

A Padova c’è la Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus creata dall’economista Angelo Ferro. Ci sono **case per anziani e asili per bambini.**

## Oppure

- **sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità.**
- **A Roma, presso il IX Municipio è stato aperto, recentemente, uno “Sportello per costruire insieme il Dopo di Noi”** che ha come obiettivo generale di dare ascolto a chi affronta il delicato tema del “Dopo di Noi” .
- E’ un servizio che aiuta i familiari di soggetti “deboli” ad acquisire una conoscenza corretta degli strumenti giuridici disponibili per aiutare le famiglie a costruire un futuro possibile nella prospettiva del “Dopo di Noi”, al fine di mettere in atto un proprio progetto di vita sostenibile e duraturo. Allo sportello accedono famiglie e organismi che agiscono nell’ambito della disabilità.

- **Altra opportunità**
- **sempre a Roma**, vista la legge n. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, utilizzano la normativa in oggetto per creare un **fondo per aprire nel territorio una Casa Supportata per ragazzi/e con disabilità.**
- In questo caso hanno ritenuto di elaborare ipotesi progettuali residenziali per persone con disabilità con utilizzo del trust.

L. n. 112/2016 “DOPO DI NOI”

Avvocato Patrizia Dibari

**Avvocato Patrizia Dibari**

**<https://www.linkedin.com/in/patrizia-dibari-77606a45/>**